

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro**  
**Titolo II - Del lavoro nell'impresa**

### **Art. 2146 Conferimento delle scorte**

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione , della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.